

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Se il fascicolo è disordinatamente tenuto ed i numeri dell'indice non corrispondono ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata.

Nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata.

Corte di Appello di Lecce (Taranto), sentenza del 9.1.2014

...omissis...

Sulla verifica del sinistro v'è contestazione da parte della xxx, tuttavia: 1) la circostanza che la stessa compagnia, in prime cure, abbia ammesso di aver ricevuto la denuncia dello stesso da parte dell'assicurato, in una 2) alla mancata risposta di quest'ultimo all'interrogatorio formale deferitogli e 3) al referto del P.S. dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto che, alle ore 12,55 del 21.2.2001, diagnosticava alla xxx. "trauma cranico con petecchie in sede cortico-sottocorticale bilaterale", annotando che la predetta proveniva dal nosocomio di Castellaneta e che le lesioni erano dovute a sinistro stradale, consentono di ritenere provato l' "an" della pretesa. In proposito, basta richiamare la giurisprudenza per cui la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione

idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 19/03/2009).

In carenza di adeguata prova circa la dinamica dell'incidente, ci si deve rifare al principio per il quale, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito) (Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2006, n. 13130, Giust. civ. Mass. 2006, 6, conf. Sez. 3, Sentenza n. 14644 del 23/06/2009 e Sez. 3, Sentenza n. 14068 del 11/06/2010).

Inevitabile è il ricorso alla presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma I, c.c.; vanno consequenzialmente condannati, in solido, tutti gli appellati alla rifusione dei danni subiti dalla signora xxxx

La consulenza medica d'ufficio espletata in prime cure, analitica, esaustiva e condivisibile, ha evidenziato, a carico dell'appellante, la persistenza di postumi permanenti eziologicamente riconnessi al sinistro e derivanti da "trauma cranico commotivo; trauma distrattivo del rachide cervicale", lesioni che appaiono compatibili con l'uso della cintura di sicurezza, oltre alla considerazione che "ove il convenuto debitore eccipisca il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato, è onere di chi solleva l'eccezione di dare la prova della circostanza dedotta" (Tribunale Milano sez. X, 13/10/2009, n. 12128) e che detta prova non è stata fornita nel caso di specie. Il consulente ha valutato la misura dei postumi permanenti nel 7%, con 15 giorni di ITT e 60 gg. di ITP al 50%.

La traduzione della valutazione medico-legale in valutazione economica va operata tenendo in conto gli orientamenti più consolidati della giurisprudenza in materia e, applicandoli al caso in esame, valutando adeguatamente ogni elemento peculiare dello stesso.

Il danno patrimoniale da lucro cessante non è risarcibile, poiché non è stato adeguatamente provato che all'epoca del sinistro la xxx producesse reddito (in merito, è appena il caso di ricordare come **"la parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto, ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata; non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto"** (Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, 11617).

Quanto al danno patrimoniale permanente, si osserva che le lesioni rientrano nella categoria delle c.d. "invalidità micropermanenti": queste, secondo giurisprudenza costante, incidono soltanto sull'integrità psico-somatica delle parti lese e non intaccano la capacità di produrre reddito, poiché l'organismo umano riesce a compensare e vicariare integralmente, sotto il profilo della resa lavorativa, le piccole limitazioni funzionali.

xxxx ha senz'altro diritto al risarcimento del danno biologico, inteso come

menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore-uomo in tutta la sua concreta dimensione, che si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica.

Tenuto conto dei parametri adottati dalla L. 5 marzo 2001, n. 57 aggiornata, il risarcimento del danno alla salute subito dall'attrice, ventitreenne al momento del sinistro, va liquidato nelle somme di Euro 9.848,29 per danno biologico permanente; di Euro 693,00 (parametri ex decreto del 06.06.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14.06.2013) per invalidità temporanea totale, di Euro 1.386,00 per invalidità temporanea parziale al 50%.

Quanto al danno morale, la S.C. ha, con la sentenza 18641/2011, avuto modo di affermare quanto segue: "La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa Corte, con la sentenza 12408/011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai cancellato la fattispecie del danno morale intesa come voce integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, non può in alcun modo prescindere, in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale. L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi D.P.R. n. 31 del 2009, e il D.P.R. n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, morfologicamente prima ancora che funzionalmente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa Corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto volto alla soppressione per assorbimento, ipso facto, del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la voce di danno c.d. biologico da un canto, e la voce di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati: - che la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni; - che la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico". Pertanto, deve riconoscersi alla D.B. il diritto al risarcimento dei danni morali ("pretium doloris"), comprensivo delle sofferenze patite a causa delle lesioni riportate, eziologicamente connesse a fatto illecito considerato dalla legge come reato ed equitativamente liquidato, all'attualità, in complessivi Euro 3.975,37 (33,33% del danno biologico).

Tutte le predette somme sono attualizzate al momento della decisione.

A titolo di rimborso spese documentate riconducibili al sinistro vanno rimborsati Euro.410,293, da rivalutare secondo gli indici Istat dai singoli esborsi al soddisfo.

Sulle somme sopra indicate andranno infine corrisposti gli interessi compensativi che, secondo l'insegnamento delle SU della S.C. (cfr. Cass., n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Tenuto conto di questo criterio, gli interessi dovuti per il periodo intercorso dal momento della produzione del danno alla decisione, si possono calcolare applicando un tasso di interesse "ponderato" annuo del 3% sul danno rivalutato. Tale tasso di interesse è ottenuto ponderando la data del fatto con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo - si incrementa mese per mese mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della decisione.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie l'appello proposto da xxxx e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna gli appellati in solido al pagamento delle somme in parte motiva liquidate per le voci di danno pure in quella parte esplicitate, nonché agli interessi per come ivi riconosciuti;

2. condanna inoltre gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, che liquida, per il primo grado, nella consistenza effettiva di Euro. 2.100,00, oltre accessori come per legge; per questo grado, in complessivi Euro. 1.860,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Taranto il 22 novembre 2013, nella camera di consiglio della sezione civile della sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2014.